



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

*Provincia di Siena*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 31 del 11-02-2015

**Oggetto:** Istituzione di un diritto fisso per divorzi e separazioni consensuali di fronte all'ufficiale dello stato civile (art. 12, comma 6 del D.L.12.09.2014, n. 132) - Determinazione importo sanzione (art. 6 comma 4 D.L.12.09.2014, n. 132).

L'anno Duemilaquindici, il giorno Undici del mese di Febbraio, alle ore 11:30, presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
SCARAMELLI STEFANO BETTOLLINI JURI LANARI CHIARA MICHELETTI ANDREA	SONNINI GIANLUCA

Presenti: 4	Assenti: 1
-------------	------------

Presiede l'adunanza SCARAMELLI STEFANO in qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario generale dott. Cosmi Emanuele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che**, nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

**Viste**, altresì, la Circolare n. 19/2014 del 28 novembre 2014 emessa dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, avente ad oggetto “Adempimenti degli Ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto-legge settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014 n. 162” e la Circolare n. 21/2014 del 9 dicembre 2014 emessa dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, avente ad oggetto “Decreto del Ministro dell’Interno recante le formule dello stato civile relative agli adempimenti in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle condizioni di separazione o divorzio”.

**Considerato che** gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile sono regolati dagli articoli 6 e 12 della succitato decreto-legge;

**Dato atto che** l’art. 6 comma 4 del citato decreto-legge 132/2014 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 all’avvocato che viola l’obbligo di trasmissione entro il termine di 10 giorni all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto di copia della convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio;

**Vista** la Legge n. 689 del 24/11/1981 “Modifiche al sistema penale”

**Preso atto che**, l’articolo 12 del citato decreto-legge 132/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

**Rilevato che** all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, è prevista la riscossione di un diritto fisso da parte del Comune, come previsto dall'articolo 12, comma 6, del d.l. 132/2014;

**Atteso che** il citato articolo 12, comma 6, al riguardo ha inserito il punto 11 bis alla tabella d), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, il quale dispone che "il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642";

**Preso atto che** l'imposta di bollo ammonta oggi ad Euro 16,00 (sedici,00)

**Ritenuto** quindi di determinare l'importo del succitato diritto fisso pari alla misura dell'imposta di bollo e quindi pari ad euro 16,00;

**Visti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Anagrafe/AA.GG. ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

**Con** voti unanimi resi nelle forme legali:

## **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse come parte integrante della presente deliberazione;
2. di determinare una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 6 comma 4 del Decreto Legge 132/2014, così come modificato dalla legge 162/2014, all'avvocato che viola l'obbligo di trasmissione entro il termine di 10 giorni, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, di copia della convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, come segue:
  - Sanzione di Euro **2.000,00** per un ritardo dall'undicesimo al quindicesimo giorno dal termine ultimo di presentazione di detta convenzione;
  - Sanzione di Euro **5.000,00** per un ritardo dal trentunesimo al sessantesimo giorno dal termine ultimo di presentazione di detta convenzione;
  - Sanzione di Euro **10.000,00** per un ritardo oltre il sessantunesimo giorno dal termine ultimo di presentazione di detta convenzione;
3. di determinare nella misura di euro 16,00, l'importo del diritto fisso di cui al punto 11-bis della tabella d) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 previsto per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile,

4. di dare atto che l'importo sopra determinato si adeguerà automaticamente all'eventuale modifica dell'imposta di bollo relativa agli atti di pubblicazione di matrimonio di cui all'articolo 4 della tabella allegato a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Successivamente la Giunta, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme legali:

**DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDG - 33 - 2015**

**Oggetto:** Istituzione di un diritto fisso per divorzi e separazioni consensuali di fronte all'ufficiale dello stato civile (art. 12, comma 6 del D.L.12.09.2014, n. 132) - Determinazione importo sanzione (art. 6 comma 4 D.L.12.09.2014, n. 132).

**PARERE REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione N°33 DEL 05-02-2015

Chiusi, lì 05-02-2015

Il Responsabile del Servizio  
f.to MAZZINI LEONARDO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDG - 33 - 2015**

**Oggetto:** Istituzione di un diritto fisso per divorzi e separazioni consensuali di fronte all'ufficiale dello stato civile (art. 12, comma 6 del D.L.12.09.2014, n. 132) - Determinazione importo sanzione (art. 6 comma 4 D.L.12.09.2014, n. 132).

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** alla regolarità contabile della proposta di deliberazione N°33 DEL 05-02-2015

Chiusi, lì 11-02-2015

Il Responsabile del Servizio  
f.to CASERTA FRANCESCA





Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Dott. Stefano Scaramelli

Il Segretario generale  
f.to dott. Emanuele Cosmi

#### **Comunicazione ai Capigruppo consiliari**

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con nota del \_\_\_\_\_.

Chiusi, li \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
dott. Emanuele Cosmi

#### **Attestato di Pubblicazione**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

Chiusi, li \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

#### **Esecutività**

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chiusi, li \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
dott. Emanuele Cosmi

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chiusi, li \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
dott. Emanuele Cosmi

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Chiusi, li \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
dott. Emanuele Cosmi